

AS629 - COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Roma, 29 settembre 2009

Comune di Campiglia dei Berici

Oggetto: Vs. richiesta di parere pervenuta il 7 agosto 2009 relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di igiene urbana e attività complementari.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 23 settembre 2009, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, occorre osservare che le previsioni statutarie riguardanti le tipologie di servizi rientranti nell'oggetto sociale e la possibilità per UTILYA s.r.l. di fornire servizi a favore di altri enti pubblici e di soggetti privati lascia presumere la propensione dell'impresa a effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. In linea con i principi della disciplina comunitaria richiamati dall'articolo 23-bis, ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino